

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "La tata dei gatti APS"

ART. 1 (DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA)

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: "La tata dei gatti APS", con sede in **Modena (Mo)**, operante senza fini di lucro.

Essa è retta dal principio di democraticità e delle parità di trattamento tra gli associati. non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 (STATUTO)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (EFFICACIA DELLO STATUTO)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (FINALITÀ E ATTIVITÀ)

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati, di loro familiari o di terzi finalizzate a:

1. a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
3. e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
4. w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- ✓ Promuovere e incentivare tutte le iniziative che abbiano come finalità il rispetto degli animali e il loro benessere fisico e psicologico;
- ✓ Collaborare con enti e associazioni, quali rifugi soprattutto dei gatti, per instaurare percorsi consapevoli di adozione e fornire supporto agli adottanti per tutelare il benessere animale;
- ✓ Collaborare con le strutture veterinarie e sanitarie del territorio per diffondere corretta informazione sulla tutela del benessere animale e contrastare gli abbandoni o i maltrattamenti;

- ✓ Offrire un servizio qualificato e professionale di accudimento degli animali da compagnia (pet sitting a domicilio dell'associato o pensione presso un luogo reputato idoneo dal direttivo), in particolar modo gatti, quando i proprietari siano impossibilitati per qualsiasi ragione;
- ✓ Trasportare e accompagnare gli animali, specie i gatti, dal veterinario o in centri dove l'animale debba svolgere terapia se i proprietari ne fanno richiesta e/o sono impossibilitati o incapaci di farlo autonomamente;
- ✓ Effettuare la spesa per gli animali domestici su indicazione dei proprietari degli stessi e consegnarla a casa loro o renderla disponibile per il ritiro presso la sede dell'associazione;
- ✓ Costituire gruppi di acquisto che possano rendere accessibili prodotti per animali di qualità a più persone possibili;
- ✓ Promuovere ed organizzare attività educative e corsi, anche online, per chi voglia intraprendere il percorso da cat sitter e per chi è interessato alla cultura del benessere felino;
- ✓ Organizzare incontri, stage, seminari, corsi di formazione e aggiornamento, conferenze, convegni e gruppi di studio rivolti agli operatori dei settori coinvolti, insegnanti, educatori;
- ✓ Offrire consulenze comportamentali ai proprietari di gatti che ne facciano richiesta in un'ottica di miglioramento della relazione uomo-animale;
- ✓ Promuovere attività incentrate sulla diffusione della conoscenza e dell'importanza di una relazione benefica uomo - animale da compagnia (pet therapy e interventi assistiti con gli animali). Questi ultimi, sempre più presenti nelle nostre abitazioni come veri e propri membri della famiglia, sono in grado, se inseriti in un contesto adeguato, di creare un rapporto proficuo con gli esseri umani in termini di miglioramento del benessere psicologico. Alcuni esemplari, appositamente individuati e inseriti in percorsi specifici, possono apportare benefici sociali a persone affette da malattie e disturbi;
- ✓ Promuovere incontri e/o corsi che orientino i proprietari di un animale domestico al corretto inserimento di un esemplare della stessa specie o di una differente (es. convivenza cane/gatto);
- ✓ Promuovere la vendita di testi attinenti al mondo felino;
- ✓ Organizzare e gestire attività informative, culturali, artistiche o ricreative e anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura felina;
- ✓ Organizzare incontri, seminari, studi e ricerche a tema;
- ✓ Organizzare incontri e/o corsi su terapie alternative, quali omeopatia, naturopatia, floriterapia, fitoterapia e anche osteopatia e fisioterapia relative al mondo animale con particolare riferimento a quello felino;
- ✓ Organizzare escursioni, seminari, corsi e workshop residenziali e/o online in collaborazione con altri enti, circoli e associazioni che abbiano scopi sociali simili;
- ✓ Creare reti di associazioni e convenzioni con enti pubblici sulla base di progetti per la realizzazione degli scopi sociali;
- ✓ Organizzare attività eventi, manifestazioni, feste, escursioni, attività atte a promuovere momenti di socialità;
- ✓ Effettuare iniziative di raccolta fondi per sostenere l'Associazione e i progetti della stessa;
- ✓ Offrire consulenze private e vendere testi e prodotti inerenti il mondo animale, nonché qualsiasi altro prodotto e servizio come forma di autofinanziamento per contribuire alla promozione e al raggiungimento degli scopi sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 (AMMISSIONE)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso dell'art. 8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 (DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- Godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; esaminare i libri sociali, previa richiesta al Presidente o a un componente l'Organo di Amministrazione;
- Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa se prevista;
- Denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività, essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Hanno l'obbligo di:

- Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- Versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

ART. 7 (VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 8 (PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

ART. 9 (GLI ORGANI SOCIALI)

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- L'Organo di amministrazione;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo.

ART. 10 (L'ASSEMBLEA)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante posta elettronica o altra comunicazione telematica scritta indirizzata a ciascun associato, oltre all'affissione nei locali dell'associazione (avviso scritto, in forma cartacea e/o informatica) da inviare almeno **10** giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che dovrà tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima. È ammessa, inoltre, la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa ed esercita il diritto di voto.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario. L'Assemblea può essere anche gestita con modalità telematiche. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11 (COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea: determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; nomina e revoca i componenti degli Organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 (ASSEMBLEA ORDINARIA)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'assemblea delibera a maggioranza di voti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 (ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14 (ORGANO DI AMMINISTRAZIONE)

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

L'Organo di Amministrazione è composto da numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 c.c.. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter c.c.. L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti: amministra l'associazione; attua le deliberazioni dell'assemblea; predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS; disciplina l'ammissione degli associati; accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di Amministrazione ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'Organo di Amministrazione.

ART. 15 (IL PRESIDENTE)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di Amministrazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, e, ove non nominato, al consigliere più anziano di età.

ART. 16 (ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.

I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. nel caso di composizione collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri e i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti, opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del dlgs. 3 luglio 2017n.117.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 17 (LIBRI SOCIALI)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e degli eventuali altri Organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta.

La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno 15 giorni

ART. 18 (RISORSE ECONOMICHE)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 (DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 (BILANCIO)

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti.

ART. 21 (CONVENZIONI)

Le Convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni Convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 22 (Personale retribuito)

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamenti e/o accordi di cat sitting adottati dall'associazione.

ART. 23 (RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 (RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 25 (Assicurazione dell'associazione)

L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 26 (DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 27 (CLAUSOLA ARBITRALE)

In caso di controversia tra un socio e l'Associazione, la soluzione è demandata ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui 1 nominato dal socio, 1 dall'Organo di Amministrazione Comitato Direttivo ed 1, con funzioni di Presidente da nominare congiuntamente; in caso di disaccordo sulla nomina del Presidente, si provvederà a richiederne la nomina al Tribunale di Modena.

ART. 28 (DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

ART. 29 (NORMA TRANSITORIA)

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.


Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Modena; il 21 marzo 2021

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

